



STATUTO

ASSOCIAZIONE ETS

GIUSEPPE DOSSETTI: i Valori, SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI

ASSOCIAZIONE ETS

GIUSEPPE DOSSETTI: i Valori, SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE ETS GIUSEPPE DOSSETTI: I VALORI, SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI**, da questo punto in poi indicata come Associazione.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si richiama ai principi etici e politico-culturali dossettiani della "Civitas humana" e si prefigge di contribuire, operando nella società odierna, alla realizzazione di una democrazia compiuta e rinnovata.

Si prefigge di superare le vecchie barriere ideologiche, operando per una democrazia reale e partecipata, al fine di superare le distanze tra il cittadino e le Istituzioni, perché l'Associazione crede che «...nel ritmo della vicenda storica, la partecipazione al progresso sociale è indissociabile dalla partecipazione al progresso politico...», ponendosi come ponte tra Cittadini e Istituzioni.

L'Associazione rivendica l'assoluta indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte ai Governi, alle Regioni, agli Enti locali ed ai Partiti.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potranno istituire e/o sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale nello stesso comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITÀ

L'**ASSOCIAZIONE ETS GIUSEPPE DOSSETTI: I VALORI, SVILUPPO E TUTELA DEI DIRITTI**, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione opera per la promozione della cultura, della partecipazione consapevole, dell'informazione corretta, della crescita civile e sociale della collettività, nella società,

nella cultura, nella comunicazione e nei processi formativi, con attenzione a tutte le fasce della popolazione.

L'Associazione ha lo scopo di:

- favorire la partecipazione dei cittadini alla *polis*, finalizzata anche alla formazione di una presa di coscienza non solo dei diritti ma anche dei doveri;
- creare luoghi di confronto pubblico tra i cittadini e le Istituzioni;
- diffondere, a tutti i livelli, una cultura ispirata ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza nella gestione della Cosa Pubblica in riferimento al bene comune ed adeguata ai processi di modernizzazione del Paese e ad una sua sempre maggiore integrazione europea;
- favorire la tutela della salute e della sicurezza ambientale individuale e collettiva;
- favorire l'integrazione fra i popoli, le loro culture e tradizioni, senza discriminazione alcuna di tipo religioso;
- promuovere – a norma dell'Art. 118 della Costituzione Italiana – il “principio di sussidiarietà”;
- collaborare con le realtà sociali presenti sul territorio

L'associazione ha come scopo primario la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini quali:

- il diritto alla salute, dettato dall'art 32 della Costituzione italiana, per il diritto universale all'assistenza, alle cure e ai servizi secondo standard di qualità ed efficienza;
- il diritto all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia.

L'Associazione si propone di perseguire i propri obiettivi mediante:

- una costante azione di confronto con movimenti, associazioni, organizzazioni e comitati di cittadini operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali;
- la realizzazione di pratiche di lavoro comune e momenti di socializzazione, coesione e crescita culturale;
- una costante azione sul territorio.

Per tali fini l'Associazione intende:

- individuare, promuovere e svolgere azioni finalizzate al diritto alla salute e alla sicurezza individuale e collettiva;
- promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per la garanzia della qualità dei prodotti e dei beni di consumo; promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- promuovere gli ideali di pace quale base essenziale di fratellanza tra i popoli;
- promuovere azioni volte a valorizzare i doveri di tutti i cittadini ed i benefici che da questi derivano per tutte le collettività;
- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura, denominati "Dipartimenti"
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali quali workshop, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde;
- promuovere ed organizzare corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, corsi ECM, iniziative di formazione del personale del volontariato e di operatori professionali pubblici e privati;
- promuovere ed organizzare rappresentazioni musicali, teatrali ed altre attività culturali finalizzate alla diffusione della promozione dei diritti
- promuovere ed organizzare manifestazioni di beneficenza per gli obiettivi e gli scopi dell'associazione;
- costituire "Sportelli di ascolto" al fine di meglio favorire ed avvicinare il cittadino alle Istituzioni territoriali;
- promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- produrre, pubblicare, distribuire giornali, periodici, riviste, saggi, libri, materiale scientifico, didattico, audiovisivo ed altro materiale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, anche per via telematica attraverso il sito dell'Associazione ed attraverso i propri canali social presenti e futuri;
- svolgere – a norma dell'Art. 118 della Costituzione Italiana – attività di interesse generale sulla base del "principio di sussidiarietà";

- compiere atti e concludere operazioni contrattuali presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere ed organizzare attività per lo sviluppo e la diffusione delle pari opportunità e della parità di genere;
- partecipare a bandi pubblici e privati, sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, progetti con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni;
- promuovere strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione; qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, individuate nelle lettere:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di e di interesse sociale con finalità educativa;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse e sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, l'Associazione promuove, in linea con le proprie finalità statutarie:

- l'organizzazione di Workshop, eventi, convegni, congressi, conferenze, seminari, tavole rotonde e dibattiti su tematiche di interesse sanitario e sociale; anche in collaborazione con esperti, società scientifiche, enti ed istituzioni pubbliche e private

- l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in ambito sanitario e socio-sanitario, con particolare attenzione alle malattie rare
- l'organizzazione di corsi ECM e iniziative formative accreditate
- attività formative rivolte a volontari, operatori sanitari e cittadini
- l'istituzione di gruppi di studio e di approfondimento tematico
- la promozione di borse di studio e iniziative educative finalizzate alla diffusione della conoscenza scientifica e sociale
- la partecipazione o il sostegno a progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito sanitario
- la collaborazione formalizzata con università, IRCCS, enti di ricerca, società scientifiche, istituzioni scientifiche ed enti privati
- la raccolta, sistematizzazione ed elaborazione di dati rilevanti ai fini di studio e approfondimento, nel rispetto della normativa vigente
- la diffusione dei risultati delle attività di studio e ricerca
- la promozione di eventi pubblici e iniziative culturali e scientifiche, anche in collaborazione con esperti, società scientifiche, enti ed istituzioni pubbliche e private
- la produzione e diffusione di pubblicazioni, materiali scientifici e divulgativi, anche in formato digitale, avvalendosi della collaborazione di esperti, società scientifiche, enti ed istituzioni pubbliche e private
- attività editoriali e divulgative connesse alle finalità istituzionali; anche in collaborazione con esperti, società scientifiche, enti ed istituzioni pubbliche e private
- iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in ambito sanitario e di salute pubblica; anche in collaborazione con esperti, società scientifiche, enti ed istituzioni pubbliche e private
- la tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei malati, dettato dall'art 32 della Costituzione, anche con attenzione alle disuguaglianze in salute e nella salute di genere
- la promozione del principio di sussidiarietà e della partecipazione civica;

L'Associazione potrà, inoltre, collaborare con Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il

medesimo scopo, l'Associazione potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

Inoltre, l'Associazione per raggiungere le finalità, potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; aprire rapporti di conto corrente, compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante pro tempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

L'Associazione può, nei limiti consentiti dalla legge, promuovere azioni e iniziative volte alla tutela collettiva dei diritti, anche mediante proprie iniziative istituzionali e collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo Settore e istituzioni competenti, volte alle informazioni verso le Istituzioni e i decisori pubblici

Art. 6 - OSSERVATORIO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione istituisce l'"Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti", quale struttura interna finalizzata alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, e sociali, anche promuovendo iniziative di carattere legislativo.

L'Osservatorio svolge attività di:

1. ascolto e raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini sia singoli che riuniti in gruppi, da parte di altre associazioni, soggetti privati, Società scientifiche o Fondazioni
2. attenzione e osservazione su tematiche specifiche di interesse per il Diritto alla Salute e al benessere socio-sanitario individuale e collettivo del cittadino, di interesse per le malattie trasmissibili e non trasmissibili
3. monitoraggio di situazioni di possibile lesione dei diritti fondamentali, compresa l'attenzione alle problematiche sociali e di salute di genere
4. studio e approfondimento di tematiche di interesse sociale e di salute pubblica;
5. informazione e sensibilizzazione sui diritti dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici e privati;

L'Osservatorio promuove iniziative di carattere culturale, informativo e formativo volte a favorire la consapevolezza civica, la partecipazione attiva e l'effettività dei diritti, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e indipendenza.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei diritti delle persone in condizioni di fragilità o svantaggio, con specifico riferimento ai pazienti affetti da malattie rare e alle loro famiglie.

L'Osservatorio opera nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche avvalendosi dell'attività volontaria dei propri aderenti.

Art. 7- SOCI

Sono associati coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa dell'ente, con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigge il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c.

I soci persone giuridiche partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nell'entità, nei termini e nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- e) Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando la data, le modalità e il luogo dove avverrà l'esame.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- f) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- g) Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- h) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- i) Versare la quota associativa annualmente stabilita, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che possano danneggiare l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e/o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata AR, ovvero PEC, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione della successiva assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il mancato pagamento della quota associativa, nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo, determina la decadenza automatica e la conseguente perdita della qualifica di Socio su delibera dell'Assemblea.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere indietro i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica o di ente privato che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Consiglio Direttivo;

Tutti gli organi dell'associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, siano iscritti nel Libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio e, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, del bilancio sociale, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione o quando

sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'Assemblea viene trasmessa a ciascun socio almeno otto giorni prima, con indicazione della data e ora, del luogo, dell'ordine del giorno da discutere e può indicare anche la seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo, anche mail, indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina un conciliatore in caso di controversie;
- c) nomina il Presidente Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva i documenti di bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- g) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno associato. A ogni rappresentante dei soci persone giuridiche spetta un voto.

Art 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità di convocazione su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- b) accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- c) determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) redige e approva le bozze dei documenti del bilancio annuale da presentare in assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) redige e approva il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- h) redige e approva eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- i) istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- j) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6;

- k) stabilisce eventuali criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati. In difetto dei non eletti il Presidente convoca l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati.

In caso di cessazione di un numero di consiglieri pari alla metà più uno, l'intero organo assembleare è da intendersi decaduto.

Art 11 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limitazioni dello stesso sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 12 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per il riconoscimento degli eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

La nomina del Presidente onorario ha durata indeterminata, salvo revoca dell'Assemblea con decisione motivata.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni e può fornire supporto e consulenza al Consiglio Direttivo su questioni strategiche e di rappresentanza.

ART 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione, con funzioni di supporto tecnico e scientifico alle attività di interesse generale svolte dall'Ente, in particolare nei settori della prevenzione, della promozione, e della formazione per la tutela della salute individuale e pubblica-globale.

Il Comitato Scientifico (CS) è composto da un Presidente del CS e da un numero variabile di membri Responsabili dei rispettivi Dipartimenti di cui il CS è composto, proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, tra persone fisiche di comprovata competenza curricolare, esperienza e riconosciuta professionalità nelle materie di interesse dell'Associazione, anche appartenenti al

mondo accademico, sanitario o della ricerca. I membri del CS accettano integralmente quanto contenuto all'interno del presente Statuto e, al momento dell'incarico, possono fare richiesta di iscrizione all'associazione in qualità di socio.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Il Comitato Scientifico:

1. fornisce contributi tecnico-scientifici per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e iniziative pubbliche;
2. collabora alla definizione dei contenuti culturali e scientifici delle manifestazioni di particolare rilievo;
3. può proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo. Le modalità di funzionamento possono essere disciplinate da apposito regolamento interno.

Il Comitato Scientifico non ha poteri di amministrazione né di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, quando ricorrono i presupposti di legge, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, qualora redatto se sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

4. quote associative annuali;
5. contributi dei soci;
6. contributi di privati e imprese;
7. eredità, donazioni e legati;
8. contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
9. entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
10. entrate derivanti da raccolte di fondi;
11. rendite patrimoniali;
12. entrate attività diverse di cui art 6 del CTS;
13. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017.

Art. 16 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

Art. 17 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno l'Organo Amministrativo predispone e approva i documenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Il bilancio di esercizio va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 del D. Lgs 117/2017.

L'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'attività dell'Associazione lo richiedano, il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione dell'Assemblea in un termine superiore, dando ragione della proroga nella relazione di missione e/o verbale, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente per il deposito del bilancio al RUNTS.

Il bilancio sociale è redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del D. Lgs 117/2017, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo che lo approva nei termini del deposito al RUNTS.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro i termini di legge.

Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, il Registro dei Volontari dell'Associazione deve tenere:

1. il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I libri sociali, così come il libro degli associati e delle assemblee e i registri obbligatori possono essere istituiti e tenuti anche su supporto informatico o tramite modalità telematiche (online), nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). In tal caso, deve essere garantita l'inalterabilità, l'integrità e la conservazione dei dati, nonché la possibilità di estrazione e stampa degli stessi in caso di richiesta da parte degli associati o delle autorità competenti.

Art. 20 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento, nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore secondo le indicazioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, dando priorità a quelli che perseguono finalità analoghe.

Art. 23 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

Graziella Pirelli
Marco Vitto



“L’unica possibilità e la condizione pregiudiziale di una ricostruzione stanno proprio in questo; che una buona volta le persone coscienti e oneste si persuadano che non è conforme al vantaggio proprio, restare assenti dalla vita politica e lasciare quindi libero campo alle rovinose esperienze dei disonesti e degli avventurieri”

Giuseppe Dossetti

(marzo 1945)

Giuseppe Dossetti
Per il Prof. Dossetti